

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale. Atto n. 263 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 ottobre 2010. — Presidenza del vice presidente della VI Commissione, Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale.

Atto n. 263.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre scorso.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori avevano illustrato il provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore per la VI Commissione*, formula, d'intesa con il relatore per la II Commissione, Nicola Molteni, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in ordine agli effetti della novella al comma 2 dell'articolo 2357-*ter* del Codice civile recata dal comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto. In particolare, considera necessario appurare se la riformulazione di tale disposizione, la quale interviene sulla disciplina relativa al computo delle azioni proprie ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea sociale, salvaguardi i diritti degli azionisti di minoranza.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alla questione posta dal deputato Fluvi, sottolinea come la riformulazione del secondo comma dell'articolo 2357-*ter* non pregiudichi in alcun modo le esigenze di tutela degli azionisti di minoranza, in quanto, per quel che riguarda le società non quotate, viene sostanzialmente riba-

dita la previsione secondo cui le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni di quest'ultima.

La modifica è invece volta a distinguere più chiaramente il regime applicabile in materia alle società non quotate rispetto a quello applicabile alle società quotate, dettato dall'articolo 2368, terzo comma, del medesimo Codice, risolvendo in tal modo un dubbio interpretativo insorto in merito.

Alberto FLUVI (PD) prende atto del chiarimento fornito dal relatore per la VI Commissione, preannunciando il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale (Atto n. 263).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale (Atto n. 263);

rilevato come lo schema di decreto legislativo contenga alcune opportune correzioni a norme del codice civile in materia di conferimenti in natura, acquisto di azioni proprie e aumenti di capitale, sostanzialmente volte a chiarire dubbi interpretativi, a migliorare alcune formulazioni normative, nonché ad armonizzare talune disposizioni alla luce di altre modifiche apportate in tali ambiti da precedenti interventi normativi;

preso atto, in particolare, che la novella relativa al terzo comma dell'articolo 2359-*bis* del codice civile, in materia di limiti all'acquisto di azioni o quote della società controllante da parte di società controllate, contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto, corrisponde all'esigenza di armonizzare la disciplina relativa all'acquisto di azioni della controllante da parte della controllata con quella relativa all'acquisto delle azioni proprie da parte della società, contenuta nell'articolo 2357 del codice civile, alla luce delle modifiche a tale articolo apportate, dapprima, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2008 e, successivamente, dall'articolo 7, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 5 del 2009,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.